

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (RM) SIRENA | Presidente |
| (RM) SCIUTO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) PAGLIETTI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) NERVI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) COEN | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ANDREA NERVI

Seduta del 17/04/2020

FATTO

La parte ricorrente espone di essere intestataria di nove buoni postali fruttiferi, di durata trentennale, appartenenti alla serie Q/P ex P, di seguito identificati:

- n. xxx070 di lire un milione, sottoscritto il 2 agosto 1986;
- n. xxx089 di lire 500.000,00, sottoscritto il 26 gennaio 1987;
- n. xxx092 di lire un milione, sottoscritto il 10 novembre 1986;
- n. xxx116 di lire un milione, sottoscritto il 26 gennaio 1987;
- n. xxx117 di lire un milione, sottoscritto il 26 gennaio 1987;
- n. xxx127 di lire un milione, sottoscritto nell'anno 1987 (la data di sottoscrizione sul BFP non è leggibile);
- n. xxx141 di lire un milione, sottoscritto il 9 luglio 1987;
- n. xxx149 di lire un milione, sottoscritto il 6 ottobre 1987;
- n. xxx192 di lire 500.000,00, sottoscritto il 26 settembre 1988.

Alla scadenza del trentennio, i buoni sono stati rimborsati. La parte ricorrente contesta l'entità del rimborso ricevuto e ritiene che – con riferimento al periodo successivo al 20° anno – l'intermediario debba liquidare i buoni secondo l'importo bimestrale originariamente stampato sul titolo.

A fronte del rifiuto dell'intermediario di provvedere in tal senso, la parte ricorrente, dopo aver esperito il rituale reclamo, ha sottoposto all'Arbitro la predetta istanza. Il ricorso contiene altresì un'istanza di esibizione documentale.



L'intermediario resiste alla pretesa, sostenendo che i buoni sono stati rimborsati nella misura dovuta. Precisa che l'emissione dei buoni è avvenuta in conformità a quanto disposto dal d.m. 13 giugno 1986 e che, in particolare, il timbro così apposto sostituisce integralmente le indicazioni già stampate sul titolo, anche con riferimento al periodo successivo al 20° anno.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito illustrati.

- I. Per l'emissione dei buoni per cui è causa è stato utilizzato il modulo della serie P. Risultano altresì apposti timbri indicanti, sul fronte, "SERIE Q/P", mentre sul retro compare il timbro che riporta la seguente formulazione: "BPF serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10,50% dall'11° al 15° anno, 12% dal 16° al 20° anno".
I buoni appartengono dunque alla serie ordinaria Q, collocata nel periodo tra il 1 luglio 1986 ed il 31 ottobre 1995. La loro emissione è avvenuta mediante l'impiego del modulo cartaceo della precedente serie P, previa apposizione del timbro sostitutivo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del d.m. 13 giugno 1986. Tale d.m., infatti, ha inteso modificare il rendimento dei buoni fruttiferi postali mediante l'aggiunta di un timbro riportante la misura dei nuovi tassi. Sennonché le indicazioni così apposte attengono soltanto al periodo compreso tra il 1° e il 20° anno.
Ciò premesso, la controversia attiene all'accertamento delle corrette condizioni di rimborso dei predetti buoni. Nello specifico, viene chiesto il rimborso secondo la stampigliatura originaria con riferimento al periodo successivo al 20° anno. A tale proposito, infatti, si pone il contrasto tra l'indicazione letterale riportata sul retro del titolo e l'indicazione derivante dal citato d.m.
- II. Sul punto il costante orientamento dell'Arbitro è stato di recente confermato dal Collegio di coordinamento (decisione n. 6142/2020), il quale ha ribadito il principio di diritto secondo cui "[n]ella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli"
Con specifico riguardo ai buoni della serie Q/P, ex P, la citata decisione del Collegio di coordinamento ha stigmatizzato l'operato dell'intermediario, nella parte in cui ha fatto sì che i buoni – pur dopo l'apposizione del timbro – "continui[no] a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno".
Per l'effetto, il Collegio di coordinamento ha accolto la domanda della parte ricorrente, volta ad ottenere il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno. In buona sostanza, secondo la pronuncia in esame, il timbro apposto dall'intermediario modifica le condizioni di rimborso con riguardo ai primi venti anni, ma lascia inalterata l'indicazione originaria con riguardo al periodo successivo.
- III. L'odierna controversia ricade nella medesima fattispecie già scrutinata dal Collegio di coordinamento. Anche con riguardo ai buoni oggetto dell'odierno ricorso, infatti,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'intermediario, non ha provveduto ad aggiornare le risultanze facciali con riferimento al periodo successivo al 20° anno e fino al 30°. Da ciò consegue che, per il periodo successivo al 20° anno, l'odierno ricorrente ha diritto ad ottenere il rimborso secondo le condizioni letterali riportate sul retro del buono.

- IV. Non meritevole di accoglimento è invece la domanda di esibizione documentale azionata dalla parte ricorrente. Essa è infatti formulata in maniera generica, e non consente di identificare con precisione la specifica documentazione di cui la parte intende entrare in possesso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA